



| Causa e data  | Parti in causa  | Sezione CGUE | Tipo di procedimento | Stato membro di provenienza | Grado di giudizio nazionale   | Conclusioni Avvocato generale | Note | Principi richiamati dalla Corte   | Oggetto   |
|---|---|--------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------|---|---|
| C-242/18<br>3 luglio 2019<br>ECLI:EU:C:2019:558   | «UniCredit Leasing» EAD v Direktor na Direktsia 'Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika' | I            | Rinvio pregiudiziale | BU                          | Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) | N. Wahl                       |      | Principio di neutralità dell'Iva - Principio Di proporzionalità- Principio di effettività | Rettifica dell'IVA detratta - Mancato pagamento - Avviso di rettifica divenuto definitivo - Qualificazione dell'indennizzo stabilito in caso di inadempimento |
| <b>Classificazione</b>  |   |              |                      |                             |   |                               |      |   |   |
| - Diritto secondario<br>- Imposte indirette (Iva)   |   |              |                      |                             |   |                               |      |   |   |
| <b>Questione pregiudiziale</b>  |   |              |                      |                             |   |                               |      |   |   |
| <p>1) Se la disposizione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, della [direttiva IVA] consenta, in caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario, la riduzione della base imponibile ed il rimborso dell'IVA già determinata, in considerazione della durata complessiva del contratto, con avviso di accertamento definitivo, su una base imponibile costituita dalla somma dei canoni mensili di locazione.</p> <p>2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: quali delle fattispecie menzionate all'articolo 90, paragrafo 1, della [direttiva IVA] possa essere invocata, nei confronti di uno Stato membro, dal concedente in caso di risoluzione di un contratto di leasing per parziale mancato versamento dei canoni dovuti, al fine di ottenere la riduzione della base imponibile IVA nella misura dei canoni dovuti ma non versati per il periodo intercorrente tra la sospensione dei pagamenti e la data di risoluzione del contratto, considerato che, come confermato da una clausola contenuta nel contratto medesimo, la risoluzione non è retroattiva.</p> <p>3) Se l'interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA consenta di ritenere che, in una fattispecie come quella in esame, sussista una deroga all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA.</p> <p>4) Se l'interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA consenta di ritenere che la nozione di recesso utilizzata in tale disposizione comprenda l'ipotesi in cui, nel contesto di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, il concedente non possa più richiedere finanziario, avendo già proceduto alla risoluzione del contratto per inadempimento</p>   |   |              |                      |                             |   |                               |      |   |   |
| <b>Dispositivo</b>  |   |              |                      |                             |   |                               |      |   |   |
| <p>1) L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che consente, in caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario, la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto determinata forfettariamente mediante avviso di rettifica sull'insieme dei canoni dovuti per tutta la durata del contratto, sebbene tale avviso di rettifica non sia più impugnabile e costituisca quindi un «atto amministrativo definitivo» che accerti un debito d'imposta ai sensi del diritto nazionale.</p> <p>2) L'articolo 90 della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, il mancato versamento di una parte dei canoni dovuti di un contratto di leasing finanziario per il periodo compreso tra la cessazione dei pagamenti e la risoluzione non retroattiva del contratto, da un lato, e il mancato versamento di un indennizzo dovuto in caso di risoluzione anticipata del contratto e corrispondente alla somma di tutti i canoni non versati fino al termine del contratto medesimo, dall'altro, costituiscono un caso di mancato pagamento che può ricadere nella deroga all'obbligo di riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, prevista al paragrafo 2 di tale articolo, a meno che il soggetto passivo non segnali una ragionevole probabilità che il debito non venga onorato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>   |   |              |                      |                             |   |                               |      |   |   |
| <b>Nota redazionale</b>   |   |              |                      |                             |   |                               |      |   |   |
| <p>Con la sentenza C-242/18, la Corte di Giustizia ha dichiarato legittima la rettifica della base imponibile IVA a seguito di mancato pagamento, anche nel caso in cui l'imposta da versare sia stata determinata mediante avviso di rettifica divenuto definitivo, perché non impugnato. Ha inoltre precisato che in caso di mancato pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto a seguito di inadempimento, può applicarsi la deroga prevista dall'art. 90 par. 2 e negare il diritto di rettifica sempre che, dalle circostanze del caso concreto, non emerga che credito sia definitivamente irrecuperabile.</p> <p>La questione al centro del procedimento principale trae origine da un leasing finanziario con opzione di acquisto, in forza del quale, il cedente si impegnava ad acquistare un terreno e a costruirvi un edificio da mettere a disposizione del cessionario che, a sua volta, doveva versare i canoni contrattualmente pattuiti. L'operazione, qualificata dalle parti come prestazione di servizi, veniva riqualificata dall'amministrazione finanziaria bulgara come cessione di beni con conseguente sottoposizione a tassazione dell'intero importo dei canoni dovuti per la durata del contratto. L'imposta dovuta veniva compensata con un credito di imposta vantato dal cedente che non impugnava l'avviso di rettifica. A causa del mancato pagamento dei canoni, il cedente risolveva il contratto in maniera non retroattiva, riduceva proporzionalmente la base imponibile in conformità con l'art. 90 della Direttiva IVA e chiedeva il rimborso dell'imposta corrispondente ai canoni non pagati.</p> <p>L'amministrazione finanziaria bulgara, però, negava il rimborso e la legittimità della rettifica, sulla scorta della deroga consentita dal par. 2 dell'art. 90 che consente agli Stati membri di limitare il diritto di rettifica nelle ipotesi di mancato pagamento, trattandosi di situazioni potenzialmente provvisorie e suscettibili di essere risolte attraverso ordinaria azione civilistica.</p> <p>Sottoposta la questione all'attenzione della Corte di Giustizia, quest'ultima ha statuito che l'art. 90 mira ad assicurare che la base imponibile IVA coincida con i corrispettivi ricevuti o che devono essere ricevuti (Sentenza della Corte di Giustizia, 6 dicembre 2018, C- 672/17, Tratave- Tratamento de Águas Residuais do Ave, SA, ECLI:EU:C:2018:989 , punto 29). Per tale ragione, il par. 2 della norma, che consente di derogare alla generale previsione di rettifica sancita dal par. 1, deve essere interpretato restrittivamente ed in maniera orientata al rispetto dei principi sanciti dalla direttiva IVA. Nei casi di mancato pagamento è necessario che l'interpretazione della norma sia diretta ad assicurare il corretto funzionamento dell'imposta e dei principi sottostanti, giacché se è vero che lo stesso può avere carattere provvisorio, può anche essere indicativo di una situazione di irrecuperabilità definitiva quando, ad esempio, sia decorso un lasso di tempo ragionevole dall'inadempimento senza che il cedente sia riuscito a recuperare il proprio credito (Sentenza della Corte di Giustizia, 23 novembre 2017, C- 246/16, Di Maura, ECLI:EU:C:2017:887, punto 28). Secondo la Corte, pertanto, allorché appaia ragionevole che il mancato pagamento si sia tradotto in una riduzione definitiva degli obblighi del debitore, dovrà ammettersi la rettifica della base imponibile. Quanto all'indennizzo dovuto nel caso di specie da parte del cessionario, secondo la Corte, stante l'identità di ammontare fra l'indennizzo e la totalità dei canoni dovuta, tale somma può essere qualificata come remunerazione della prestazione del cedente (Sentenza della Corte di Giustizia, 22 novembre 2018, C-295/17, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA, ECLI:EU:C:2018:942, punto 57). La omessa corresponsione dell'indennizzo, pertanto, è qualificabile come mancato pagamento, per il quale, in presenza di un prolungato inadempimento sarà possibile emettere nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 90 della Direttiva 2006/112/CE.</p> |   |              |                      |                             |   |                               |      |   |   |
| La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN<br>Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica   |   |              |                      |                             |   |                               |      |   |   |